



**TRIBUNALE DI COSENZA**

**Ufficio Procedure Concorsuali**

La giudice, Dott.ssa Marzia Maffei;  
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **PU 128/2025 PU** presentata dal sig. Porco Giuseppe (C.F. PRCGPP76P19H971C) avente domicilio in Cosenza alla Via Edoardo Galli n. 80 con l'assistenza dell'OCC dott. Marco Corno;  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

(artt. 70 e 8 CCII)

Con ricorso iscritto a ruolo il dì 11.11.2025 Giuseppe Porco, come sopra generalizzato, ha depositato istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei propri debiti di cui agli artt. 66 e ss CCII, depositando un piano recante modi e tempi per superare la crisi da sovraindebitamento, corredato dalla relazione dell'OCC, dott. Marco Corno.

Il ricorrente, lavoratore dipendente della Calabria Maceri, presenta la seguente esposizione debitoria:

<b>CREDITORE</b>	<b>GRADO</b>	<b>IMPORTO</b>
BCC MEDIOCRATI	IPOTECARIO	58.854,12
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	PRIVILEGIATO GENERALE	4.085,77
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	PRIVILEGIATO GENERALE	1.293,40
AGOS (CQS, Prestito e Carta)	CHIROGRAFARIO	38.967,00
<b>TOTALE</b>		<b>103200,29</b>

Lo stesso possiede un patrimonio così composto:

**BENI IMMOBILI**



1. Abitazione principale sita in San Lucido identificata catastalmente al f. 4, p.lla 663, sub. 8. Valore commerciale: € 70.000,00. 2. Terreno agricolo (Ficheto) sito in San Lucido identificato catastalmente al f. 4, p.lla 481. Valore da ISEE: € 2.008,00.

#### BENI MOBILI E/O BENI MOBILI REGISTRATI

1. Arredamento abitazione principale; 2. Autovettura tg. BP034FA; veicolo strumentale al lavoro e alle esigenze familiari, recanti valori di stima irrisori ai fini della procedura per vetustà e/o l'utilizzo personale.

Il ricorrente riferisce di non essere più in possesso delle autovetture aventi targhe CA553FM, CS473032 e CN802VM.

Il nucleo familiare del ricorrente è composto da 4 persone e la liquidità necessaria al suo sostentamento è pari ad € 1.800,00, come di seguito esposto:

Spesa alimentare	€ 700,00
Utenze domestiche (energia elettrica, gas, telefonia)	€ 200,00
Veicoli e/o mezzi di trasporto (carburante, rca, bollo auto e manutenzione)	€ 350,00
Tributi locali	€ 50,00
Spese complementari (abbigliamento, spese mediche e terapie, etc.)	€ 500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.800,00</b>

Il ricorrente ha percepito nell'ultimo triennio i seguenti redditi:

ANNO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA
Certificazione Unica 2025 (anno d'imposta 2024)	€ 27.301,32	€ 4.240,40
Modello 730/2024 (anno d'imposta 2023)	€ 26.274,00	€ 4.002,00
Modello 730/2023 (anno d'imposta 2022)	€ 26.096,00	€ 3.699,00

Ciò posto, deve rilevarsi in termini generali quanto segue.

L'inclusione della "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" nel più generale sistema del diritto concorsuale del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" è declinata nelle sue linee essenziali dagli artt. da 67 a 73, CCII, apre la Sezione II del Capo II, dedicato alle "Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (del Titolo IV, che ospita gli "Strumenti di regolazione della



crisi”)-riservata al consumatore, sostituisce il vecchio “piano del consumatore“ (di cui all’art. 12-bis e ss., L. 3/2012).

Le disposizioni di carattere generale, art. 65, CCII, perimetrano l’ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che a dette procedure (rinominate ma invariate nella sostanza) soccorrono i debitori di cui all’art. 2, co. 1, lett.c), CCII, ossia coloro che, versano in condizione di crisi od insolvenza e non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie accluse nel Codice civile o in altre leggi speciali.

Il Correttivo-ter torna sulla nozione di consumatore modificando la lettera e), co. 1, art. 2, CCII. La novella recita: *“il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”*.

La legittimazione attiva per accedere alla procedura rispecchia l’essenza del piano di ristrutturazione dei debiti, che è un percorso procedimentale di composizione della crisi riservata al consumatore sovraindebitato.

Il successivo art. 66, CCII, positivizza l’opportunità, già riconosciuta dalla giurisprudenza, di intraprendere procedure “familiari”, conseguendo lo scopo, fortemente avvertito, della risoluzione complessiva dell’indebitamento del nucleo familiare, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi in modo reciproco.

Il piano di ristrutturazione dei debiti, in sintesi, si applica al “consumatore” che versi in uno “stato di sovraindebitamento”, art. 2, co. 1, lett. c) ossia versi in una situazione di “crisi” o di “insolvenza” che si manifestano: - con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi), co.1, lett. a) art. 2; ovvero - con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2.

A chiarezza della definizione di stato di sovraindebitamento della persona fisica è significativa la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24/09/2020: lo squilibrio deve essere valutato tenendo conto il rapporto tra attivo e passivo, non tanto in termini “assoluti”, secondo il binomio “reddito-rata”, quanto piuttosto in termini “relativi” (decurtate, cioè le suddette spese necessarie al sostentamento familiare, in quanto espressione del diritto di ciascuna persona di estrinsecare la propria personalità sociale ex art. 2 Cost.) e quindi secondo il trinomio “reddito-spesa familiarirata”.



Così ricostruito in termini generali, in rito deve evidenziarsi che la procedura risulta correttamente incardinata presso il Tribunale di Cosenza, in ragione del domicilio del ricorrente sito in Cosenza per ragioni legate [REDACTED].

Richiamato quindi il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 27 novembre u.s. emesso ex art. 70 CCII, deve darsi atto:

che il ricorrente può qualificarsi come “consumatore” ai sensi dell’art. 2 CCII che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, artigiana, commerciale o professionale svolta;

che l’OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

che sono pervenute osservazioni soltanto da parte del creditore Agos Ducato spa;

che non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, come già deliberato dal Tribunale nel decreto ex art. 70 CCII.

Sul punto deve ratificarsi la valutazione relativa al carattere incolpevole del sovraindebitamento dei debitori (anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all’instaurazione del contraddittorio con i creditori).

Come noto, la norma prevede le condizioni soggettive ostative (art. 69, CCII) per l’accesso alla procedura.

In particolare, il debitore è ammissibile, se:

- non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode;
- non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

Tra le novità rispetto al passato, il Codice della crisi, sanziona il comportamento del creditore che abbia: - determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento; - violato i principi di cui all’art. 124-bis del D.lgs. 385/1993 (art. 69, co. 2).

Va evidenziato in particolare che, in base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi, non è più richiesta la prova, da parte del debitore, della sua meritevolezza, ma l’assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCII - la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore (cfr. Tr. Napoli del 5.02.2024): il campionario delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato quindi a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.

La modifica apportata agli effetti pratici risulta educativa nei confronti:

- del debitore in quanto lo sprona a non commettere errori (colpa grave, dolo, malafede) nell’indebitarsi, “meritandosi” l’ammissione e poi l’omologa. Con queste procedure si può ritornare



in bonis e uscirne puliti dai debiti, evitando la liquidazione controllata che è considerata dalla giurisprudenza una procedura di “riserva “e costosa;

- del finanziatore che deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Orbene, come risulta dalla rappresentazione fornita dall'OCC, nel caso in esame non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori e che le difficoltà economiche del ricorrente, inserito in un nucleo familiare composto dalla compagna e da due figli [REDACTED]

[REDACTED] e quindi la necessità di contrarre finanziamenti è dipesa da un progressivo deterioramento delle condizioni economiche familiari conseguenti a spese sanitarie necessarie [REDACTED] e al contestuale incremento del costo della vita.

Del resto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, *"il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore"* (Tribunale civile Termini Imerese sentenza n. 41 del 19 giugno 2025).

Può quindi nella fattispecie asseverarsi come sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Invero, tenuto conto di esigenze familiari, l'attuale esposizione debitoria genera una paralisi che non consente a parte ricorrente di ripianare i debiti se non attraverso la presente procedura di composizione della crisi.

Ciò premesso, risulta *per tabulas* che il debito complessivo accertato risulta essere pari ad € 103.200,29 e che la proposta presentata dal ricorrente prevede la soddisfazione dei creditori nella misura di € 72.158,12 oltre alle spese di procedura.

Nello specifico la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili, il soddisfo nella misura del 100% dei creditori privilegiati e del 30% dei chirografi.

Con impegno esplicativo, parte ricorrente propone di versare € 78.000,00 in 10 anni ovvero 120 mensilità: 6 rate iniziali da € 563,33 per i creditori prededucibili, poi 91 rate da € 646,75 per i privilegiati ed infine 23 rate da € 578,43 per i creditori chirografari.



Ciò detto, come sopra anticipato, sono state avanzate osservazioni da parte di Agos Ducato Spa che: ha lamentato la riduzione del credito complessivo di € 48.440,34 in soli € 38.967,00, con una riduzione di € 9.473,34 rispetto a quanto legittimamente insinuato;

ha chiesto all'Occ la rettifica della relazione, ripristinando l'importo del credito vantato da Agos Ducato Spa pari ad € 48.440,34, credito comprensivo anche degli interessi a scadere sulle rate future.

Il credito vantato da Agos è costituito da:

- un contratto di finanziamento garantito da contratto di cessione del V dello stipendio (13.01.2023);
- un contratto di prestito personale (27.11.2024) e contratto di carta di credito (20.10.2021).

Si rileva che il piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio in quanto tali crediti sono chirografari (si veda l'art. 67, comma 3 CCII) e che il credito della società non riveste natura privilegiata.

Con la falcidia si ha una liberazione delle risorse a vantaggio di tutti i creditori favorendo la ristrutturazione debitoria. Di conseguenza il debitore nel progetto può ristrutturare il debito di finanziamento con cessione del quinto.

L'inopponibilità è ravvisabile in due ipotesi: a) parità di trattamento ai creditori; b) il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro in quanto sorge al maturarsi dei ratei mensili di stipendio o pensione.

Sicché è ammissibile un piano del consumatore che preveda: a) la falcidia dei debiti; b) la sospensione della stessa cessione del quinto; c) il pagamento dilazionato con modalità diverse.

Del resto i contratti di cessione del quinto sono accordi volontari tra debitore e creditore vincolanti. Non devono impedire l'accesso a procedure di sovraindebitamento. Non devono consentire il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento degli altri.

Le circostanze su esposte (contratto di finanziamento garantito da contratto di cessione del V dello stipendio de 13.01.2023 un contratto di prestito personale 27.11.2024) dimostrano che Agos era pienamente consapevole della pregressa situazione debitoria del Sig. Porco e che la stessa non abbia erogato il credito in un contesto di apparente normalità, bensì a fronte di un indebitamento già significativo e consolidato.

Nel caso di specie, peraltro, si è già esclusa la ricorrenza in capo al Porco di condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore.



Orbene, alla luce delle osservazioni formulate dal creditore Agos Ducato soa, su sollecitazione della scrivente, si è invitato il ricorrente ad aggiornare le posizioni debitorie pendenti adeguando l'importo del credito.

Parte ricorrente ha adempiuto in conformità, rettificando consequenzialmente la proposta e proponendo di aumentare la durata del piano di 2 mensilità rispetto a quello iniziale passando da 120 rate a 122.

La proposta prevede quindi il pagamento integrale dei creditori prededucibili e ipotecario, il soddisfo nella misura del 30 % dei chirografi, mediante versamento di € 78.379,98 come segue:

6 rate iniziali da € 563,33 per i creditori prededucibili, poi 91 rate da € 646,75 per il creditore ipotecario ed infine 25 rate da € 645,83 per i chirografi.

Si precisa che nel caso in esame l'alternativa liquidatoria non si profila più vantaggiosa per i creditori per le seguenti ragioni.

Il patrimonio immobiliare del debitore (immobile + terreno) reca un valore complessivo di € 72.000,00 ca.: tale valore rappresenta tuttavia il presumibile valore di mercato, non quello di effettivo realizzo che potrebbe risultare ridotto di almeno il 25% in ipotesi di vendita giudiziaria, considerando la crisi del mercato immobiliare e lo stato dei beni descritto in perizia.

In definitiva, alla luce delle evidenze in atti, deve ritenersi che il professionista incaricato abbiano espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano, considerandosi il reddito certo dei ricorrenti e la rata sostenibile complessivamente individuata.

Il piano proposto deve pertanto essere omologato.

Orbene, vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento e segnatamente l'ordine ai datori di lavoro di revocare la cessione del V a carico del sig. Porco;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse di Porco Antonio e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo



anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;

- 3) Ordina la revoca della cessione del quinto dello stipendio in favore di Agos Ducato spa;
- 4) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 5) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 71 CCII ;
- 6) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 7) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 8) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore di parte ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 12 gennaio 2026

